



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

FL/pf-ms-mr-gc

2024/08.21/48
Rif. Pratica n. 1596

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - D.M. 127/2024 - assenso per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale in capo Ditta EULA & BESSONE S.R.L. con sede legale in VILLANOVA MONDOVI' ed operativa in FRABOSA SOTTANA.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il progetto per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, presentato dalla Ditta EULA & BESSONE S.R.L. avente sede legale in VILLANOVA MONDOVI', da realizzarsi nel Comune di Frabosa Sottana, è stato sottoposto alla fase di Verifica di Impatto Ambientale in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Con provvedimento del Dirigente del Settore Presidio del Territorio - Ufficio VIA, n. 2091 del 07/05/2024, il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione ex artt. 23 e seg. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L.R. 13/2023;
- in data 03/10/2024 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dal S.U.A.P. dell'UNIONE MONTANA MONDOLE', l'istanza, presentata dalla Ditta EULA & BESSONE S.R.L., con sede legale in VILLANOVA MONDOVI', LARGO ANNUNZIATA 21 - P. I.V.A. 03141690044 - intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in FRABOSA SOTTANA, V. ROCCAFORTE s.n.c. (pratica SUAP n. 350/2024);
- nell'istanza di cui al precedente capoverso, la Ditta EULA & BESSONE S.R.L. chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
 - documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, c. 4 della L. n. 447/1995 e s.m.i.;

- in data 13/01/2025, con nota prot. n. 3070, indirizzata al Sindaco del Comune di Frabosa Sottana, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN 1, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ed alla Ditta istante, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata asincrona;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Frabosa Sottana;
- in data 03/03/2025, per il tramite del S.U.A.P., con nota prot. n. 20146, è stata inviata alla Ditta una richiesta di integrazioni corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo con nota prot. n. 17089 del 26/02/2025 e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 con nota prot. n. 26762 del 26/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 07/04/2025, per il tramite del S.U.A.P., sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, in data 14/04/2025, sono state trasmesse agli Enti, per le eventuali ulteriori determinazioni di competenza, con nota prot. n. 35296;
- in data 12/05/2025 si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;

rilevato che

- entro il termine fissato dalla Provincia per la presentazione, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, delle proprie determinazioni (pareri, nullaosta, assensi, etc.) relative al rilascio dell'AUA, non è pervenuta alcuna comunicazione, né da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1 di Cuneo, né da parte del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, né dal Comune di Frabosa Sottana;
- ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione procedente equivale ad assenso senza condizioni;

ritenuto che, sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

visti

- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";
- il Decreto Ministeriale 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, n. 22";
- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto 5 aprile 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n. 69: "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 avente ad oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- la D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019 "Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); il D.M.
- il D.M. 28 giugno 2024, n. 127: "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- la D.C.R. 10/12/2024, n. 18 - 28783 "Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155";

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

DISPONE

di adottare, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini del rilascio, da parte del S.U.A.P. dell’UNIONE MONTANA MONDOLE', dell’Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta EULA & BESSONE S.R.L. con sede legale in VILLANOVA MONDOVI', LARGO ANNUNZIATA 21 ed operativa in FRABOSA SOTTANA, V. ROCCAFORTE s.n.c. - P.IVA 03141690044;

DA’ ATTO CHE

- i titoli abilitativi sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Iscrizione n. 664 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- è stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo stabilimento sito in FRABOSA SOTTANA, V. ROCCAFORTE s.n.c., della Ditta EULA & BESSONE S.R.L. con sede legale in VILLANOVA MONDOVI', LARGO ANNUNZIATA 21 - P.IVA 03141690044 - **deve essere esercito e gestito nel pieno rispetto dei quadri emissivi e delle prescrizioni tutti contenuti nell’Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;**
- **la durata dell’autorizzazione unica ambientale è di 15 anni** decorrenti dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dell’UNIONE MONTANA MONDOLE';
- in conformità a quanto disposto dall’art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;

- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- il titolare dell'autorizzazione deve comunicare - tramite il S.U.A.P. - alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al S.U.A.P. competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- in caso di subentro di un nuovo soggetto giuridico, lo stesso dovrà presentare apposita istanza di volturazione dell'autorizzazione al S.U.A.P. competente;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/2013, almeno **sei mesi prima della scadenza**, il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve presentare **domanda di rinnovo** all'Autorità competente;
- l'autorizzazione unica ambientale deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- il presente provvedimento viene trasmesso all'UNIONE MONTANA MONDOLE', per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta EULA & BESSONE S.R.L. con sede legale in VILLANOVA MONDOVI', LARGO ANNUNZIATA 21 ed operativa in FRABOSA SOTTANA, V. ROCCAFORTE s.n.c., - P.IVA 03141690044;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ditta EULA & BESSONE S.R.L.
sede FRABOSA SOTTANA, V. ROCCAFORTE s.n.c.

ALLEGATO 1

EMISSIONI IN ATMOSFERA	1
Quadro emissivo	1
Prescrizioni	2
RECUPERO RIFIUTI	3
<i>Prescrizioni</i>	3

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

STABILIMENTO: EULA & BESSONE S.R.L. sede FRABOSA SOTTANA, V. ROCCAFORTE s.n.c.				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	STOCCAGGIO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA RIFIUTI INERTI	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	CFR. PRESCRIZIONE N. 2

Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati:

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

nessun rilevamento iniziale, ai sensi dell'art. 269, c. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nè periodico

Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. In particolare:
 - a. durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta;
 - b. i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone, per quanto possibile, al riparo dal vento;
 - c. in caso di vento forte, devono essere sospese temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri;
 - d. deve essere effettuata la periodica bagnatura dei cumuli di materiali e delle aree di transito mezzi, con l'eccezione dei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche rendano inutile tale operazione;
 - e. deve essere evitata l'uscita dallo stabilimento di mezzi imbrattati, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia degli stessi;
 - f. il materiale inviato alle operazioni di frantumazione e selezione deve avere un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
 - g. durante l'esercizio degli impianti di frantumazione e vagliatura devono essere attivati i sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;
 - h. le aree di maggior transito, non impermeabilizzate, devono essere costituite da fondo in ghiaia;
 - i. deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
 - j. tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione.

RECUPERO RIFIUTI

Numero iscrizione: 664

Ubicazione impianto

Comune di Frabosa Sottana, Via Roccaforte s.n.c.
Individuazione Catastale: Foglio n. 2, mapp.^{li} n. 150, 358, 462 e 463 (parte).

Operazioni e tipologie di rifiuto autorizzate ai sensi dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Tipologia del rifiuto ai sensi del D.M. 05/02/1998	Codice E.E.R.	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Operazione di recupero	Quantità messa in riserva Mg/anno	Quantità massima stoccata Mg	Quantità Massima inviata a recupero Mg	Caratteristiche materie e/o prodotti ottenuti
7.1	101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170904; 200301;	7.1.1	7.1.2	7.1.3 a) 7.1.3 c)	R13 + R5	30.000	3.000	30.000	EoW
7.6	170302	7.6.1	7.6.2	7.6.3 b) 7.6.3 c)	R13 + R5	30.000	1.200	30.000	--- EoW
7.31-bis	170504	7.31-bis.1	7.31-bis.2	7.31-bis.3 b) 7.31-bis.3 c)	R13 + R5	30.000	400	30.000	---

Prescrizioni

1. l'ubicazione dell'impianto, le tipologie e le quantità di rifiuti autorizzate, nonché le attività di recupero consentite, sono indicate nella scheda tecnica sopra riportata; eventuali modifiche devono essere preventivamente assentite dalla Provincia;
2. i rifiuti ed i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere depositati esclusivamente nelle corrispondenti zone, individuate **nella planimetria allegata** al presente atto;
3. la messa in riserva deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
4. le operazioni di recupero rifiuti devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi punti di riferimento dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
5. la produzione di aggregato riciclato avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero dei rifiuti di cui ai codici E.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04 e 20 03 01, deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024 n. 127, in base a quanto previsto nella procedura operativa PG-15 "PRODUZIONE AGGREGATI RICICLATI E RELATIVI CONTROLLI", con relativi moduli;
6. la produzione di granulato di conglomerato bituminoso avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero del rifiuto avente codice CER 17 03 02 deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n. 69;

7. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di certificazione*" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, mediante l'utilizzo di idonee delimitazioni;
8. i lotti degli EoW in stoccaggio devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante l'individuazione del lotto contenuta nella relativa Dichiarazione di Conformità;
9. i lotti di EoW prodotti sono da riclassificare come rifiuti qualora non trovino impiego entro 24 mesi dalla data di emissione della Dichiarazione di Conformità; gli stessi devono essere sottoposti a rilavorazione che deve essere tracciata sul registro di carico/scarico rifiuti, annotando nel campo note che si tratta di materiale non commercializzato entro i termini prescritti;
10. per la formazione di rilevati e/o sottofondi stradali con i rifiuti di cui ai Punti 7.6 e 7.31-bis dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. dovranno essere comunicati, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'intervento, alla Provincia e al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, i dati previsti nel modello G1, reperibile sul portale istituzionale della Provincia di Cuneo al seguente indirizzo: <https://www.provincia.cuneo.it/tutela-ambiente/modulistica-tutela-ambiente>).
L'effettivo avvio delle operazioni di recupero è subordinato al conseguimento di apposito nulla osta provinciale;
11. l'impianto deve essere dotato su tutto il perimetro di idonea recinzione che deve essere sottoposta a regolare manutenzione;
12. la gestione dei rifiuti urbani, qualora di competenza del pubblico servizio, è assoggettata alle disposizioni impartite dall'Ente di governo preposto;
13. il diritto di iscrizione, ex D.M. 21 luglio 1998, n. 350, deve essere versato alla Provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.